



Treviso, 1° agosto 2023

Ministro della Giustizia
ON. CARLO NORDIO

gabinetto.ministro@giustiziact.it
protocollo.gabinetto@giustizia.it

e per conoscenza

Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione
DOTT.SSA MARGHERITA CASSANO

primopresidente.cassazione@giustiziact.it
margherita.cassano@giustizia.it

CNF

protocollo@pec.cnf.it

OCF

amministrazione@organismoconfressualeforense.news

AIAF

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

segreteria nazionale@aiaf-avvocati.it

AMI

ASSOCIAZIONE MATRIMONIALISTI ITALIANI

info@ami-avvocati.it

CAMMINO

CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LE PERSONE
PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

nazionale@cammino.org

ONDIF

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

segreteria@osservatoriofamiglia.it

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

presidente@camereminorili.it

APF Avvocati per le Persone e le Famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

www.apfavvocati.it



Onorevole Ministro

La presente per manifestare l'adesione di *APF, avvocati per le persone e le famiglie* alla richiesta formulataLe il 27 luglio dalle Associazioni cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Non posso che confermare lo stupore e il disorientamento dei Colleghi nel prender atto che la Suprema Corte ha con ordinanza 18044/23 riscritto la sorte dei procedimenti di famiglia che contengono anche domande di assegni di mantenimento per figli o coniuge, escludendo l'applicabilità della sospensione feriale prevista dalla L. 742/69.

Lo sconcerto e il disappunto sono evidentemente condivisi dalla giurisprudenza di merito: dal 19 luglio ad oggi, infatti, almeno sei Tribunali hanno apertamente manifestato il loro dissenso rispetto all'orientamento della Suprema Corte (Siena, Roma, Genova, Gorizia, La Spezia, Treviso), mentre, per quel che è noto nessuno ha espresso adesione.

Del resto la dottrina processualistica, denunciando i molteplici errori di diritto in cui ritiene essere incorsa la prima sezione della Suprema Corte (a cui addebita anche *"una visione preter legem delle sue funzioni nomofilattiche"* per non aver investito della questione le sezioni unite) si sofferma soprattutto sul *"ribaltamento di prospettiva"* operato: La Cassazione avrebbe infatti correttamente interpretato l'art. 83 d.L 18/2020, ma erroneamente avrebbe esteso lo stesso principio alla L 742/69 deducendo un principio generale da una normativa speciale emanata per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Varrà la pena di sottolineare che l'interpretazione della norma emergenziale da parte della Cassazione è intervenuta quando questa non era già più in vigore ed è stata fino all'ordinanza 18044/23 nel senso dell'assoggettività a sospensione dei procedimenti di famiglia anche rispetto alla previsione del d.L 18/2020¹ e così avevano ritenuto, nel periodo di applicabilità della norma tutti i giudici di merito, a quel che ci risulta con due sole eccezioni.

È facile immaginare quindi che l'orientamento espresso dai sei Tribunali sopracitati diventerà quello largamente maggioritario, se non unanime.

In assenza del Suo auspicabile intervento, il principio di certezza del diritto, sarà dunque gravemente compromesso sia nella prospettiva futura, sia (ed è forse l'aspetto più preoccupante) per il rischio che la recente ordinanza della Corte possa incidere retroattivamente su vicende processualmente non concluse, consentendo ad una parte di eccipire efficacemente la tardività di ricorsi pendenti in grado di appello o di cassazione o addirittura di impugnare provvedimenti di primo grado che si

¹ Lo evidenzia in particolare il provvedimento 19/7/23 del Tribunale di Siena



fondano su prove dedotte secondo termini computati sulla base dell'orientamento monolitico previgente.

Ciò non potrebbe che alimentare la sfiducia dei cittadini nei confronti di una Giustizia non solo imprevedibile, ma anche irrispettosa

- del dettato costituzionale poiché, per esprimersi con Cass. 16427/2010 stride con l'art. 111 Cost. un «*cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata*»;
- del principio dell'equo processo enunciato dall' art. 6 Cedu che impone di evitare, per quanto possibile, il protrarsi dei conflitti giurisprudenziali e, nel caso di mutamento giurisprudenziale richiede un'adeguata motivazione della scelta di abbandonare un orientamento consolidato ²;
- del diritto a veder decisa la controversia da un giudice specializzato come l'art. 30 dlgs 149/22 esige, prescrivendo che al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano addetti giudici “*dotati di specifiche competenze,*” esonerati dal limite decennale di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

E infatti poiché le controversie “alimentari” endofamiliari, dovrebbero essere fissate e trattate anche durante il periodo feriale diventerebbe relevantissimo il rischio di incumbenti delegati a magistrati non abitualmente dediti al diritto di famiglia e delle persone

Inoltre se prevalesse l'interpretazione adottata da Cass 18044/23 anche l'orientamento consolidato riguardante la ripetibilità degli assegni di mantenimento sarebbe probabilmente rimesso in discussione visto che la premessa logica della non ripetibilità è una diversa natura dell'assegno di mantenimento rispetto all'assegno alimentare. Mentre proprio dall'assimilazione dei due istituti è stata dedotta nella recente pronuncia l'esclusione della sospensione per le cause familiari comprendenti anche domande di assegni di mantenimento.

Confido pertanto nella Sua sensibilità e attenzione associandomi, naturalmente anche a nome dei Colleghi di APF che rappresento, alla richiesta di un sollecito intervento legislativo

Treviso, 1° agosto 2023

avv. Gaudenzia Brunello, presidente Apf

allegati provvedimenti dei Tribunali di Siena, Roma, Genova, Gorizia, La Spezia, Treviso

² M. CONDORELLI e L. PRESSACCO *Overruling e prevedibilità della decisione in Q.G*; con richiamo a

- Corte Edu, Grande Camera, 20 ottobre 2011, *Nejdet Şahin e Perihan Sahin c. Turchia*, § 55 ,
- Corte Edu, 2 luglio 2009, *Iordan Iordanov c. Bulgaria*, § 49 ss.
- Corte Edu, 14 gennaio 2010, *Atanasovski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 38.